



COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
(Provincia di Pescara)

via Fiume, 4 - 65020 San Valentino in A.C. (PE) Tel. 085/8574131 Tel.Fax. 085/8574332 Cod. fisc. 81000410688

sito: www.comune.sanvalentino.pe.it e mail : info@comune.sanvalentino.pe.it - info@pec.comune.sanvalentino.pe.it

COVID-19 Avviso 9 marzo

AVVISO PUBBLICO 9 MARZO 2020 EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

Visto il DPCM del 08.03.2020, e gli ulteriori provvedimenti ivi richiamati;

Visto che i DPCM 01.03.2020 e 04.03.2020 cessano di avere efficacia;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n 2 dell'8/03/2020;

COMUNICA CHE FINO AL 3 APRILE 2020:

- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lett.d) sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all'allegato 1, lettera d) del predetto decreto;
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi

affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d) del predetto decreto;

- Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL TESTO INTERGRALE DEL DECRETO SUL SITO DEL GOVERNO.

COMUNICA ALTRESÌ

Che tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data del 08.03.2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l'obbligo:

- Di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente ai seguenti recapiti:
 - Al numero di emergenza 118, per l'ASL 1 – Avezzano Sulmona L'Aquila;
 - Al numero verde 800860146, per l'ASL 2 – Lanciano Vasto Chieti;
 - Al numero dell'Emergenza 118, o al numero 3336162872, per l'ASL 3- Pescara;
 - Al numero verde 800090147, per l'ASL 4 Teramo;
- Di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- Di osservare il divieto di spostamento e viaggi;
- Di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- In caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservazione degli obblighi sopra indicati, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (Art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL TESTO INTERGRALE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N 2 DELL'8 MARZO 2020.

San Valentino in A.C., 09/03/2020

IL SINDACO
(Ing. Antonio D'ANGELO)